

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/167 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2017

**che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto**

[notificata con il numero C(2017) 60]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva di esecuzione 2014/98/UE stabilisce norme per la produzione, la certificazione e la commercializzazione dei materiali di pre-base, dei materiali di base, e dei materiali certificati.
- (2) Durante la produzione si applicano disposizioni rigorose in materia di protezione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base contro tutti i tipi di infezioni da organismi nocivi poiché le piante madri di pre-base costituiscono il punto di partenza del processo di produzione e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE fa obbligo ai fornitori di conservare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aerei e da ogni altra possibile fonte. L'articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva stabilisce che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire che essi siano individualmente identificati durante tutto il processo di produzione. L'articolo 8, paragrafo 3, della citata direttiva stabilisce inoltre che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato culturale privo di terra o sterilizzato.
- (3) A motivo dell'assenza di un sistema di certificazione armonizzato, ai fornitori è consentito ancora produrre in campo piante madri di pre-base e materiali di pre-base. La direttiva di esecuzione 2014/98/UE inizierà ad applicarsi il 1° gennaio 2017 e a decorrere da tale data introdurrà per la prima volta l'obbligo per i fornitori di produrre piante madri di pre-base e materiali di pre-base in strutture a prova d'insetto. In alcuni Stati membri i fornitori hanno già investito nella costruzione di strutture a prova d'insetto prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di tale direttiva, che reca modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE, e sono quindi in grado di ottemperare alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE sin dalla data di applicazione della stessa. Considerato che la costruzione di tali strutture a prova d'insetto richiede un notevole investimento in termini di risorse umane e finanziarie, è opportuno dare ai fornitori di altri Stati membri tempo sufficiente per adattare i loro sistemi di produzione di determinate specie senza interrompere la produzione. I produttori del Belgio e della Francia hanno iniziato tempestivamente a investire nella costruzione di strutture a prova d'insetto mentre i produttori della Repubblica ceca e della Spagna avranno bisogno di tempi più lunghi per conformarsi alla disposizione relativa alla produzione in strutture a prova d'insetto.
- (4) Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna hanno pertanto presentato domanda di autorizzazione temporanea a certificare piante madri di pre-base e materiali di pre-base di determinate specie prodotti in campo in condizioni non a prova d'insetto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE. Tali autorizzazioni dovrebbero essere limitate nel tempo ed essere circoscritte a determinate specie.

<sup>(1)</sup> GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22.

